



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail: [gst.campania@lnd.it](mailto:gst.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2021/2022

# Comunicato Ufficiale n. 14/GST del 14 dicembre 2021

## GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 14/GST (2021/2022)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,  
nella riunione tenutasi in Napoli il 14 dicembre 2021,  
ha adottato le seguenti decisioni:

## CAMPIONATO ECCELLENZA

### GARE DEL 4/12/2021

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### GARA DEL 4/12/2021 POMIGLIANO - PALMESE

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Calcio Pomigliano con cui ha domandato la ripetizione della gara in epigrafe per sussistenza di errore tecnico del ddg; lette le controdeduzioni presentate dalla Società reclamata, USD Palmese; effettuati i necessari accertamenti, sentito a chiarimenti (audizione avvenuta con modalità telematiche) il ddg; rilevato che i temi trattati in reclamo sfuggono alla cognizione di questo organo, ex artt. 10, comma 5 e art. 65 CGS, riguardando aspetti esclusivamente tecnici afferenti decisioni discrezionali del ddg (giusta regola n. 5 del giuoco del calcio e guida pratica AIA), P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, a scioglimento della riserva di cui al CU di questo C.R. Campania, n. 72 del 9 dicembre 2021, pagina 661, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto e, per l'effetto, omologa il punteggio conseguito sul terreno di giuoco di ½, in favore della reclamata, Società Palmese, fermi i provvedimenti disciplinari assunti e pubblicati sul relativo C.U.; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

### GARE DEL 5/12/2021

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### GARA DEL 5/12/2021 SOCCER FRIENDS MP - PONTECAGNANO A.S.D.

il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo della società Soccer Friends MP con cui ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata Pontecagnano A.S.D., inserito in distinta e schierato in gara un calciatore non tesserato, il sig. Altamura luca (nato il 3.11.2006); ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni. Effettuati i necessari accertamenti presso il competente ufficio tesseramenti di questo C.R. è emerso che il calciatore suddetto risulta tesserato con la società Salernitana 1919 S.R.L. e non con la società reclamata; rilevato, quanto alla partecipazione del calciatore in parola alla gara in epigrafe, determinante ai fini del proposto reclamo, che il sig. Altamura luca, dall'esame degli atti ufficiali di gara, risulta avervi preso parte, in quanto inserito in distinta con il n. 10 ed uscito dal campo, previa sostituzione, al minuto 35 del secondo tempo, con il n. 5. P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione della

presente decisione alle società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, a scioglimento della riserva di cui al cu di questo C.R. Campania, n. n. 41/attività giovanile del 13 dicembre 2021, pagina 372, delibera, per i motivi innanzi esposti, di accogliere il reclamo e, per l'effetto a) infligge alla società reclamata Pontecagnano A.S.D. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della reclamante; b) infligge alla società reclamata l'ammenda di euro 50,00; c) infligge al dirigente accompagnatore della società reclamata, sig. Altamura Giuseppe, l'inibizione fino al 23.12.2021; d) infligge al calciatore sig. Altamura Luca (nato il 3.11.2006) la squalifica per n. 1 giornata effettiva; dispone restituirsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

**SOCIETÀ**

**AMMENDA**

Euro 50,00 PONTECAGNANO A.S.D.  
vedi delibera

**DIRIGENTI**

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 23/12/2021**

ALTAMURA GIUSEPPE (PONTECAGNANO A.S.D.)  
vedi delibera

**CALCIATORI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ALTAMURA LUCA (PONTECAGNANO A.S.D.)

**Publicato in NAPOLI il 14 dicembre 2021.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**